



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 07-02-2020	OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE
------------------------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**, alle ore previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore **19:10** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	LUZII ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	MACRILLANTE ANTONIO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHINI TATIANA	ASSESSORE	PRESENTE
4.	DI BATTISTA ADRIANO	ASSESSORE	PRESENTE
5.	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CRISTIANO QUAGLIA**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 16.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dalla quale si evince anche la procedura di selezione del personale, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO necessario integrare il contenuto del Regolamento appena citato, inserendo la facoltà per l'Ente di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, di graduatorie vigenti presso altri Comuni, al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'articolo 91 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione al disposto dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, anche allo scopo di favorire la celerità dei procedimenti e l'economicità dei mezzi e delle risorse amministrative e finanziarie necessarie, e garantire l'esito in tempi brevi prescindendo da lunghe e onerose procedure concorsuali;

RITENUTO comunque necessario stabilire un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento;

RICHIAMATO l'art. 9, L. n. 3/2003, il quale dispone: "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]"

VISTO l'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

LETTA inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso.

VISTI ANCHE:

- la Circolare del DFP n. 6351/2004 che ritiene sia possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione":
- l'art.14, comma 4 bis, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito nella legge 07.08.2012, n. 135, che, pur non trovando applicazione direttamente per gli EE.LL., sottolinea il favore del legislatore rispetto all'utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio stabilendo che le Amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, c. 2, D.L.gs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 101/2013, il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

PRESO ATTO, altresì, che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare l'art. 2, si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.

PRECISATO che eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate, come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014 rilasciato a seguito della richiesta di un Comune riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L n. 101/2013, "per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorriamento per gli idonei".

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto

Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

- 1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire", che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi e che, perciò, hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.
- 2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il "previo accordo", di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale;

PRESO ATTO, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione, nonché per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato n. 4329/2012; e Consiglio di Stato, Sez. lii, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie "rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

La suddetta procedura è considerata legittima anche dalle recenti pronunce della Corte dei Conti (vedasi per tutte le delibere della Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, n. 189/2018) che prevedono la possibilità di scorrimento delle graduatorie preesistenti di altre amministrazioni a condizione che il posto fosse stato già presente e vacante nella dotazione organica dell'Ente, ciò al fine di escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti;

L'accordo può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria non siano di nuova istituzione o trasformazione (sul punto, Consiglio di Stato, sentenze 4329/2012 e 4361/2014; Corte dei Conti Umbria delibera n. 28/2018 e 124/2013);

VALUTATO CHE:

- la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, una graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra

Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, soprattutto in considerazione dell'urgenza, come sopra motivata, di coprire il posto in questione;

- l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;
- tale possibilità deve essere disciplinata dall'Ente, così come dalla normativa regolamentare sopra richiamata, nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);";

RITENUTO, pertanto, necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il suddetto regolamento degli Uffici e Servizi con il presente regolamento per l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso altri Comuni:

CONSIDERATO che questo Ente non dispone di graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato;

TENUTO CONTO che i principi mutuati dalla giurisprudenza contabile in materia prevedono:

- la previa indizione della mobilità, resa facoltativa per il periodo 2019-2021 dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 56/2019;

- l'accordo tra amministrazioni interessate, anche successivo all'approvazione della graduatoria atteso che l'utilizzo delle graduatorie è motivato dalla "necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando /'indizioni di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure **concorsuali**";
- l'omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non comporta, di per sé, oneri diretti o indiretti a carico del bilancio;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- 2) **DI APPROVARE** il seguente regolamento, denominato "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Comuni", Allegato "A" che consenta all'Ente la facoltà di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, sia a tempo indeterminato che determinato, di graduatorie vigenti presso altri Comuni", al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse e delle procedure;
- 3) **DI STABILIRE** un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio competente per l'attuazione del presente provvedimento;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente regolamento alle OO.SS./RSU per la necessaria informativa ai sensi dell'art. 7 CCNL 2016-2018.

Infine la Giunta, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 11 DEL 07-02-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 7 del 07-02-2020 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI

Sant'Omero lì,

PROT. N.

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO (art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 07-02-2020	OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE
------------------------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**, alle ore previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore **19:10** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	LUZII ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	MACRILLANTE ANTONIO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHINI TATIANA	ASSESSORE	PRESENTE
4.	DI BATTISTA ADRIANO	ASSESSORE	PRESENTE
5.	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CRISTIANO QUAGLIA**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 16.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dalla quale si evince anche la procedura di selezione del personale, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO necessario integrare il contenuto del Regolamento appena citato, inserendo la facoltà per l'Ente di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, di graduatorie vigenti presso altri Comuni, al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'articolo 91 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione al disposto dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, anche allo scopo di favorire la celerità dei procedimenti e l'economicità dei mezzi e delle risorse amministrative e finanziarie necessarie, e garantire l'esito in tempi brevi prescindendo da lunghe e onerose procedure concorsuali;

RITENUTO comunque necessario stabilire un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento;

RICHIAMATO l'art. 9, L. n. 3/2003, il quale dispone: "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]"

VISTO l'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

LETTA inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso.

VISTI ANCHE:

- la Circolare del DFP n. 6351/2004 che ritiene sia possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione":
- l'art.14, comma 4 bis, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito nella legge 07.08.2012, n. 135, che, pur non trovando applicazione direttamente per gli EE.LL., sottolinea il favore del legislatore rispetto all'utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio stabilendo che le Amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, c. 2, D.L.gs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 101/2013, il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

PRESO ATTO, altresì, che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare l'art. 2, si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.

PRECISATO che eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate, come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014 rilasciato a seguito della richiesta di un Comune riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L n. 101/2013, "per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorriamento per gli idonei".

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto

Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

- 1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire", che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi e che, perciò, hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.
- 2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il "previo accordo", di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale;

PRESO ATTO, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione, nonché per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato n. 4329/2012; e Consiglio di Stato, Sez. lii, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie "rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

La suddetta procedura è considerata legittima anche dalle recenti pronunce della Corte dei Conti (vedasi per tutte le delibere della Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, n. 189/2018) che prevedono la possibilità di scorrimento delle graduatorie preesistenti di altre amministrazioni a condizione che il posto fosse stato già presente e vacante nella dotazione organica dell'Ente, ciò al fine di escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti;

L'accordo può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria non siano di nuova istituzione o trasformazione (sul punto, Consiglio di Stato, sentenze 4329/2012 e 4361/2014; Corte dei Conti Umbria delibera n. 28/2018 e 124/2013);

VALUTATO CHE:

- la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, una graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra

Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, soprattutto in considerazione dell'urgenza, come sopra motivata, di coprire il posto in questione;

- l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;
- tale possibilità deve essere disciplinata dall'Ente, così come dalla normativa regolamentare sopra richiamata, nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);";

RITENUTO, pertanto, necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il suddetto regolamento degli Uffici e Servizi con il presente regolamento per l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso altri Comuni:

CONSIDERATO che questo Ente non dispone di graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato;

TENUTO CONTO che i principi mutuati dalla giurisprudenza contabile in materia prevedono:

- la previa indizione della mobilità, resa facoltativa per il periodo 2019-2021 dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 56/2019;

- l'accordo tra amministrazioni interessate, anche successivo all'approvazione della graduatoria atteso che l'utilizzo delle graduatorie è motivato dalla "necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando /'indizioni di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure **concorsuali**";
- l'omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non comporta, di per sé, oneri diretti o indiretti a carico del bilancio;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- 2) **DI APPROVARE** il seguente regolamento, denominato "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Comuni", Allegato "A" che consenta all'Ente la facoltà di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, sia a tempo indeterminato che determinato, di graduatorie vigenti presso altri Comuni", al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse e delle procedure;
- 3) **DI STABILIRE** un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio competente per l'attuazione del presente provvedimento;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente regolamento alle OO.SS./RSU per la necessaria informativa ai sensi dell'art. 7 CCNL 2016-2018.

Infine la Giunta, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 11 DEL 07-02-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 7 del 07-02-2020 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI

Sant'Omero lì,

PROT. N.

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO (art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 07-02-2020	OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE
------------------------	---

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sette** del mese di **febbraio**, alle ore previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore **19:10** con l'intervento dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	LUZII ANDREA	SINDACO	PRESENTE
2.	MACRILLANTE ANTONIO	ASSESSORE	PRESENTE
3.	IACHINI TATIANA	ASSESSORE	PRESENTE
4.	DI BATTISTA ADRIANO	ASSESSORE	PRESENTE
5.	DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott. CRISTIANO QUAGLIA**.

Il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII**, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 16.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dalla quale si evince anche la procedura di selezione del personale, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO necessario integrare il contenuto del Regolamento appena citato, inserendo la facoltà per l'Ente di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, di graduatorie vigenti presso altri Comuni, al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'articolo 91 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267 e in relazione al disposto dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, anche allo scopo di favorire la celerità dei procedimenti e l'economicità dei mezzi e delle risorse amministrative e finanziarie necessarie, e garantire l'esito in tempi brevi prescindendo da lunghe e onerose procedure concorsuali;

RITENUTO comunque necessario stabilire un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento;

RICHIAMATO l'art. 9, L. n. 3/2003, il quale dispone: "a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. [...]"

VISTO l'art. 3, c. 61, L. n. 350/2003 il quale prevede che, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi, in corso di validità, approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

DATO ATTO che, secondo il parere espresso dall'ANCI in data 8 settembre 2004, il "previo accordo" previsto dall'art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 può avvenire anche successivamente all'espletamento della procedura concorsuale;

LETTA inoltre il parere formulato, su analogo quesito, dal Ministero dell'Interno in data 3 aprile 2009, il quale aggiunge, per completezza di informazione, che ai fini dell'utilizzazione della graduatoria di altro Ente devono essere rispettati i limiti e i vincoli imposti dall'art. 91, D.Lgs. 267/2000, secondo i quali la graduatoria medesima deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del relativo concorso.

VISTI ANCHE:

- la Circolare del DFP n. 6351/2004 che ritiene sia possibile "utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione":
- l'art.14, comma 4 bis, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito nella legge 07.08.2012, n. 135, che, pur non trovando applicazione direttamente per gli EE.LL., sottolinea il favore del legislatore rispetto all'utilizzo di graduatorie concorsuali già formate da altri Enti, al fine di conseguire economie gestionali e di consentire ai vincitori di concorso una più rapida immissione in servizio stabilendo che le Amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3, c. 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre Amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 36, c. 2, D.L.gs. n. 165/2001, così come modificato dal D.L. 101/2013, il quale dispone che: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato".

PRESO ATTO, altresì, che nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in particolare l'art. 2, si sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni anche a tempo determinato, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purché riguardino concorsi inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere.

PRECISATO che eventuali graduatorie vigenti presso gli enti per assunzioni a tempo determinato non possono essere utilizzate, come chiarito dal Ministero dell'Interno in un parere del 2014 rilasciato a seguito della richiesta di un Comune riferita all'utilizzo di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato. La posizione assunta dalla Funzione Pubblica è che, pur mancando una disposizione di natura transitoria nel D.L n. 101/2013, "per ragioni di tutela delle posizioni dei vincitori di concorso a tempo determinato, le relative graduatorie vigenti possono essere utilizzate solo a favore di tali vincitori, rimanendo precluso lo scorriamento per gli idonei".

RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis TAR Veneto

Sent. n. 574/2011) in materia di possibile utilizzo delle graduatorie di altri enti anche successivamente alla relativa approvazione, indirizzo confermato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte Conti Umbria n. 124/2013/PAR) la quale ha altresì stabilito che, ai fini della corretta applicazione della procedura in argomento:

- 1) Occorre omogeneità tra posto da ricoprire e quello previsto dalla graduatoria che si intende utilizzare. Tanto è pacificamente ammesso con riferimento al "profilo ed alla categoria professionale del posto che si intende coprire", che devono essere del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La medesima omogeneità, però, deve sussistere, secondo il Collegio, anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza profondamente i posti in comparazione (quello da coprire e quelli messi a concorso), come il regime giuridico dei posti stessi e che, perciò, hanno riflessi anche sulla partecipazione dei candidati e, quindi, sul numero dei concorrenti.
- 2) L'accordo tra gli enti può avvenire anche successivamente all'approvazione della graduatoria in quanto la lettera e lo scopo della norma non consentono interpretazioni tanto restrittive da ancorare il "previo accordo", di cui all'art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003, a una data anteriore all'approvazione della graduatoria o, addirittura, all'indizione della procedura concorsuale;

PRESO ATTO, altresì, che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione, nonché per lo scorrimento delle graduatorie degli idonei avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato n. 4329/2012; e Consiglio di Stato, Sez. lii, 20 dicembre 2012, n. 6560). La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie "rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico" (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012);

La suddetta procedura è considerata legittima anche dalle recenti pronunce della Corte dei Conti (vedasi per tutte le delibere della Corte dei Conti, Sezione controllo Veneto, n. 189/2018) che prevedono la possibilità di scorrimento delle graduatorie preesistenti di altre amministrazioni a condizione che il posto fosse stato già presente e vacante nella dotazione organica dell'Ente, ciò al fine di escludere modifiche di organico finalizzate a favorire candidati già noti;

L'accordo può essere stipulato anche dopo la formazione della graduatoria a condizione che i posti da coprire tramite lo scorrimento della graduatoria non siano di nuova istituzione o trasformazione (sul punto, Consiglio di Stato, sentenze 4329/2012 e 4361/2014; Corte dei Conti Umbria delibera n. 28/2018 e 124/2013);

VALUTATO CHE:

- la possibilità di utilizzare, ai fini della copertura di posti vacanti in dotazione organica, una graduatoria concorsuale in corso di validità approvata da altra

Amministrazione risponde anche alla esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e razionalizzare la gestione del personale dei singoli Enti, rendendo più spedita, efficace ed economica l'azione amministrativa, soprattutto in considerazione dell'urgenza, come sopra motivata, di coprire il posto in questione;

- l'attuazione delle predette disposizioni legislative nonché, a completamento, pareri circolari, consentono ai Comuni interessati di realizzare, per un verso economie di atti amministrativi e di risorse pubbliche, e per un altro verso di ridurre i tempi tecnici occorrenti alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, offrendo nel contempo, ai candidati che acquisiscono l'idoneità, possibilità di impiego più ampie, poiché attraverso la partecipazione ad un'unica selezione potrebbero essere assunti da uno degli Enti in oggetto, anziché dal solo Comune che ha bandito il concorso;
- tale possibilità deve essere disciplinata dall'Ente, così come dalla normativa regolamentare sopra richiamata, nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, principi che discendono direttamente dalle previsioni dell'articolo 97 Costituzione e che sono recati, quali corollari di questa previsione costituzionale, dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 65/2001, segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal comma 3 di tale disposizione, ai sensi della quale, "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento (...);";

RITENUTO, pertanto, necessario predeterminare i criteri generali che orientino, in modo trasparente ed imparziale, l'individuazione della graduatoria concorsuale da impiegare da parte dell'Amministrazione Comunale, al fine di evitare azioni distorsive e illegittime, rendendo il processo di scelta maggiormente leggibile e trasparente;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il suddetto regolamento degli Uffici e Servizi con il presente regolamento per l'utilizzo delle graduatorie vigenti presso altri Comuni:

CONSIDERATO che questo Ente non dispone di graduatorie vigenti per assunzioni a tempo indeterminato;

TENUTO CONTO che i principi mutuati dalla giurisprudenza contabile in materia prevedono:

- la previa indizione della mobilità, resa facoltativa per il periodo 2019-2021 dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 56/2019;

- l'accordo tra amministrazioni interessate, anche successivo all'approvazione della graduatoria atteso che l'utilizzo delle graduatorie è motivato dalla "necessità di ridurre la spesa pubblica, evitando /'indizioni di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attuare i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure **concorsuali**";
- l'omogeneità tra il posto richiesto e quello della graduatoria con riguardo al profilo, categoria professionale e regime giuridico;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non comporta, di per sé, oneri diretti o indiretti a carico del bilancio;

Con voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e quale motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- 2) **DI APPROVARE** il seguente regolamento, denominato "Regolamento per l'utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Comuni", Allegato "A" che consenta all'Ente la facoltà di avvalersi, per la copertura di posti già vacanti in organico, sia a tempo indeterminato che determinato, di graduatorie vigenti presso altri Comuni", al fine di corrispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse e delle procedure;
- 3) **DI STABILIRE** un esplicito divieto all'utilizzo della predetta procedura ai posti che siano stati istituiti o trasformati successivamente alla pubblicazione del bando di concorso e qualora non ci sia una corrispondenza con la categoria di inquadramento;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio competente per l'attuazione del presente provvedimento;
- 5) **DI TRASMETTERE** il presente regolamento alle OO.SS./RSU per la necessaria informativa ai sensi dell'art. 7 CCNL 2016-2018.

Infine la Giunta, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione favorevole ed unanime,

DELIBERA

Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 11 DEL 07-02-2020

OGGETTO: REGOLAMENTO UTILIZZO GRADUATORIE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 07-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 7 del 07-02-2020 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI

Sant'Omero lì,

PROT. N.

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO (art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI

ESITO DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- [] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CRISTIANO QUAGLIA

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA CARMELA RICUCCI